

RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA).

Come noto la Legge n. 124 del 4 agosto 2017 entrata in vigore il 29 agosto 2017 (“**Legge annuale per il mercato e la concorrenza**”) e, successivamente, la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 entrata in vigore il 1° gennaio 2018 (la “**Legge di Bilancio 2018**”) hanno modificato alcune disposizioni del Decreto legislativo del 5 dicembre 2005, n. 252 (il “**D.lgs. 252/05**”) al fine di garantire una più adeguata flessibilità del sistema di previdenza complementare anche in coerenza con le dinamiche del mercato del lavoro.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione dei Dipendenti delle Imprese del Gruppo Unipol, nella riunione del 22 marzo 2018, ha quindi provveduto agli adeguamenti statutari necessari al recepimento delle nuove disposizioni del D.lgs.252/2005.

In particolare, la Legge di Bilancio 2018, modificando ulteriormente la disciplina introdotta dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza e disponendo l’abrogazione dei commi da 188 a 191 dell’art. 1 della legge 232/2016 (Legge di bilancio 2017) che disciplinavano in via sperimentale la RITA, **ha definitivamente previsto - rendendola strutturale - la rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) la cui disciplina è ora contenuta nell’art. 11, commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies del D.lgs. 252/2005.**

Alla RITA possono accedere i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

- cessino l’attività lavorativa
- maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi
- abbiano maturato al momento della domanda almeno 20 anni di contributi complessivi nei regimi obbligatori di appartenenza
- abbiano maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari

oppure, in alternativa:

- risultino inoccupati, successivamente alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore ai 24 mesi
- maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi
- abbiano maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

La RITA decorre dal momento dell’accettazione della richiesta fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consiste, in sostanza, nell’erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto.

Per l’ottenimento della RITA, insieme alla richiesta al Fondo il lavoratore interessato dovrà produrre idonea documentazione attestante la sussistenza del requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori (estratto conto integrato ECI rilasciato dal Casellario dei lavori attivi, accessibile on line dal sito dell’INPS, oppure gli estratti conto rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza dei lavoratori).

La RITA potrà essere erogata in rate mensili o trimestrali senza l’applicazione di alcun costo.

Nel corso dell’erogazione della RITA l’iscritto può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell’erogazione delle rate residue.

Nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di RITA, l’iscritto ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l’anticipazione ovvero, al momento della maturazione dei requisiti pensionistici ordinari, la prestazione pensionistica.

In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica, il trasferimento dovrà riguardare l'intera posizione individuale e quindi anche la parte impegnata a titolo di RITA, con conseguente revoca della stessa.

Il modulo di richiesta della RITA è disponibile sul sito del Fondo nella sezione [Modulistica](#).